



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

- Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
il **19/07/2010** Nr. Prot. **4851**
- Trasmessa al Prefetto
il _____ Nr. Prot. _____
- Affissa all'Albo Pretorio
il **19/07/2010**

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

Nr. Progr. **48**

Data **01/07/2010**

Seduta Nr. **19**

Cod. Ente: **016018**

L'anno DUEMILADIECI questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
MAGLI PRIMO	PRESIDENTE	S	
SCARPELLINI ROBERTO	ASSESSORE	N	
TERZI ROBERTO	ASSESSORE	S	
STENTELLA IVANO	ASSESSORE	S	
SANGA GLORIA	ASSESSORE	S	
<i>TOTALE Presenti</i>	4	<i>TOTALE Assenti</i>	1

Assenti Giustificati i signori:

SCARPELLINI ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 21.6.2010 del Responsabile di Servizio relativa all'integrazione del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 del 22/05/2008, con la quale sono stati determinati i criteri generali per l'integrazione, nel Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, della disciplina di affidamento degli incarichi esterni ai sensi del combinato disposto di cui all'art.48, comma 3 e 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s. m. e i.;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 22 del 4.05.2009 con la quale si è proceduto alla suddetta integrazione del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi mediante l'adozione di Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni;

DATO ATTO CHE la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 747/2009/REG del 29 giugno 2009, trasmessa a questo comune con lettera datata 06/10/2009 ricevuta a protocollo comunale il 07/10/2009 con n. 5321, ha richiesto di apportare alcune specifiche modifiche al regolamento per gli incarichi esterni integrativo del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Bagnatica;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 35 del 26.11.2009 con la quale sono state indicate le nuove seguenti direttive ai fini dell'adozione del Regolamento da parte della Giunta in linea con quanto richiamato dalla deliberazione della Corte dei Conti:

- A. *gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai dirigenti o responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. In alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale;*
- B. *gli incarichi di cui alla precedente lettera A) possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal dirigente o responsabile ivi indicato;*
- C. *gli incarichi di cui alla precedente lettera A) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:*
- *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;*
 - *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;*
 - *i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello*

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula;

- *i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nel provvedimento di incarico;*
- *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;*
- *i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;*
- *gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza;*
- *gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legge;*
- *gli incarichi devono essere sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00, al netto di IVA, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima;*
- *il limite massimo della spesa annua per incarichi è fissato nel bilancio di previsione;*
- *nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi fissati in materia nella presente deliberazione, nonché i criteri per il controllo dell'ente sull'osservanza delle regole da parte delle medesime società.*

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 7 - co. 6 - del D.Lgs. n. 165, come sostituito dall'art. 46 - co. 1 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 3 - co. 55 - della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 - co. 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 3 - co. 56 - della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 - co. 3 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;

Visto il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica;

Visti i Pareri espressi dalla sezione di Controllo Corte dei Conti della Lombardia n.37 del 2009 e 37 e 224 del 2008;

VISTO il parere n. 7/2009 reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto;

Considerato che il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella L. 6/8/2008 n. 133, ha apportato modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni che rendono necessaria la revisione e l'adeguamento alle disposizioni regolamentari approvate dalla Giunta secondo le nuove direttive del Consiglio Comunale ;

Considerato che in modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i. sono ancora intervenute la legge 69/2009 e ed il D.L. 78/2009;

VISTO il parere n. 20/2009 della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti in merito all'esclusione dei pareri preventivi di legittimità;

VISTO il parere n. 213/2009 espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia sui controlli successivi di gestione secondo gli obblighi di cui alla legge 266/2005, art. 1, comma 173;

CONSIDERATO CHE con il D.lgs.150/2009 e s.m. e i. concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della p.a." entrato in vigore il 15.11.2009, è stata introdotta una ricognizione organica e sistematica dei principi e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva, valutazione delle strutture e del personale, valorizzazione del merito, promozione delle pari opportunità, dirigenza pubblica e responsabilità disciplinare con incertezza di applicazione anche agli enti locali (v. il parere 308/2010 della Corte dei Conti Lombardia in merito ai rapporti tra l'art.110 e l'art.19 del D.Lgs.165/2001 come modificato dal D.Lgs.150/2009) ed obblighi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.Lgs.150/2009, di adeguamento entro il 31.12.2011 ai principi e disposizioni suddette anche tramite apposite modifiche regolamentari;

CONSIDERATO CHE la spasmodica successione di modifiche legislative, di pareri, interpretazioni e sentenze in materia di incarichi, di personale e dunque di regolamentazione dell'ordinamento uffici e servizi negli enti locali (tra cui l'ultima in fase di definitiva approvazione introdotta con il D.L. 78/2010), rendono ogni volta le amministrazioni incerte sulle proprie disposizioni regolamentari che, in materia, rischiano di diventare illegittime e/o "datate" anche a distanza di pochi mesi;

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra - considerati anche i cambi organizzativi effettuati nell'organizzazione degli Uffici del Comune, compresa la nomina del nuovo Segretario Generale, e data l'assenza fino ad oggi di nuovi incarichi di consulenza e/o di collaborazioni occasionali rientranti nella disciplina regolamentare nelle parti non conformi indicate dalla Corte dei Conti - la modifica regolamentare è stata giocoforza ritardata;

VISTO il D.Lgs.267/ 2000 e s. m. e i. ed in particolare l'art. 48;

RITENUTO di adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni legislative secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti e quanto espresso dal Consiglio Comunale;

VISTO il nuovo Regolamento come risultante dalle integrazioni apportate e ritenuto di allegarlo alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta di delibera il preventivo parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adeguare le integrazioni al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi deliberate con propria precedente deliberazione n. 22 del 04 maggio 2009 alle nuove disposizioni legislative secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti e quanto espresso dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 26.11.2009;
3. di approvare per l'effetto le modifiche regolamentari del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, integrativo al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Bagnatica allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere il regolamento di cui sopra, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, per quanto di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 01/07/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **19/07/2010** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/07/2010

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 29/07/2010

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **48** Del **01/07/2010**

Servizio: **SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

OGGETTO

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 21/06/2010 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 21/06/2010 IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

COMUNE DI BAGNATICA



Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni

Integrativo del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

*(APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. DEL 4.5.2009)
(INTEGRATO CON DELIBERAZIONE G.C. N..... DEL 1.07.2010)*

INDICE

TITOLO I.....	3
INCARICHI ESTERNI.....	3
Capo I.....	3
Criteri, limiti, modalità per l'affidamento.....	3
ART. 1 Oggetto.....	3
ART. 2 Ambito applicativo.....	3
ART. 3 Esclusioni.....	4
ART. 4 Programma annuale.....	4
ART. 5 Limiti di spesa.....	5
ART. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi esterni.....	5
ART. 7 Selezione degli esperti mediante procedure comparative.....	6
ART. 8 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.....	7
ART. 9 Disciplinare di incarico.....	7
ART. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.....	8
ART. 11 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.....	8
ART. 12 Pubblicità degli incarichi.....	8
ART. 13 Attestazioni.....	9
ART. 14 Controllo della Corte dei Conti.....	9
ART. 15 Invio alla Corte dei Conti.....	9

TITOLO I INCARICHI ESTERNI

Capo I Limiti, criteri e modalità per l'affidamento

ART. 1 Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i limiti, i criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2. Il presente Regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.48, comma 3 e 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs.267/2000.

3. La disciplina di cui al presente regolamento con riferimento agli incarichi esterni trova applicazione anche per le società affidatarie di servizi pubblici in house del Comune di Bagnatica. Lo statuto delle società in questione dovrà contenere obblighi specifici di controllo sul rispetto delle suddette procedure.

ART. 2 Ambito applicativo

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

2. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. In alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

ART. 3 Esclusioni

1. Il presente Capo non si applica:

a) agli incarichi obbligatori consistenti nella resa di servizi o adempimenti, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;

b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'amministrazione;

c) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;

d) agli incarichi professionali nel settore della pianificazione del territorio, urbanistica e paesaggistica.

e) agli incarichi professionali disciplinati da leggi speciali, o conferiti a professionisti il cui esercizio è soggetto all'iscrizione ad un Ordine professionale, o Albo professionale, o elenchi/registri speciali istituiti per legge;

f) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi secondo il D.lgs.163/06, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

g) alle collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da rapporto "Intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;

h) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

i) ai membri di commissioni e organi istituzionali.

ART. 4 Programma annuale

1. Il Consiglio, salvo il disposto di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di cui al precedente articolo 2, comma 1, annualmente nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione.

2. Il programma si compone, per ciascuno dei centri di responsabilità in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e dovrà evidenziare il rispetto del limite di spesa complessiva annua di cui al successivo articolo 5.

3. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede l'attivazione:

a) la tipologia dell'incarico;

b) il dirigente responsabile;

c) le motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno;

d) la professionalità richiesta;

e) la spesa prevista e l'imputazione a bilancio;

f) la durata prevista.

4. Durante il corso dell'anno il programma potrà essere aggiornato sulla base di nuove esigenze con le stesse modalità.

ART. 5 Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 1 non può comportare una spesa complessiva annua superiore a quella prevista nel bilancio di previsione annuale di competenza destinata a tal uopo.

ART. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal responsabile ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica ed in tutti gli altri casi stabiliti dall'art.7, comma 6 del D.Lgs.165/01 e s. m. e i, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

Il conferimento, salvo la certificazione di cui al comma 1, avviene in presenza dei seguenti presupposti, adeguatamente motivati nell'atto di conferimento:

a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;

- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate secondo i commi 1 e 2 del presente articolo;
- e) determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione che sia strettamente correlato alla professionalità richiesta;
- f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
- g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

ART. 7 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni.

2. Il responsabile del settore competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- b) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico,
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, o comunque per l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) nel caso di diserzione della procedura concorsuale;

ART. 8 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del settore procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

ART. 9 Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:

a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;

c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

3. Il disciplinare di incarico deve inoltre contenere:

a) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

b) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, senza formazione di graduatoria e che l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei criteri individuati dal precedente articolo 6.

ART. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del settore verifica il corretto svolgimento dell'incarico, nelle diverse fasi realizzative.

2. Il responsabile del settore verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi.

ART. 11 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.

3 Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

ART. 12 Pubblicità degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2 Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Capo sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capo in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

ART. 13 Attestazioni

1. La determinazione con la quale il responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui all'art. 1 del presente Capo e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:

- a) dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- b) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dello Statuto dell'ente;
- d) del Regolamento di contabilità;
- e) del Regolamento dei contratti;
- f) della presente integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) del programma delle consulenze ove approvato dal Consiglio comunale.

ART. 14 Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

ART. 15 Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, convenzioni o collaborazioni coordinate e continuative nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- il medesimo articolo dispone inoltre che per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003 e s.m.i. non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

Considerato che

- il predetto vincolo del 50% della spesa 2009 è stato previsto con il citato articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 per le sole amministrazioni centrali e successivamente esteso, con la novella recata dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), agli enti locali;
- la norma limitativa appena citata è immediatamente vincolante per le amministrazioni centrali mentre, per espressa enunciazione della norma stessa, le disposizioni in essa contenute "costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale";

VISTI i prospetti redatti dall'Ufficio Ragioneria di raffronto e di andamento della spesa dall'anno 2007 fino all'attuale 2012 che danno altresì conto delle forme, tipologie ed esigenze per il ricorso al lavoro flessibile;

DATO ATTO CHE dai suddetti raffronti emerge un trend di riduzione dalla media del triennio 2007/2009 al triennio 2010/2012 di riduzione pari a quasi il 60%, nonostante punte di spesa molto alte determinate nel corso di tali due trienni di n. 6 maternità;

Considerato che agli enti locali, nell'ambito della autonomia e della potestà regolamentare loro riconosciuta, è data la facoltà di adattare la norma alle proprie esigenze, purchè se ne rispetti la finalità di contenimento della spesa;

Precisato che sulle problematiche relative alla corretta applicazione dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come

modificato dall'art. 4 comma 102 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) si è pronunciata la Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012, ritenendo in particolare che:

- i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscano principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale;
- gli enti locali siano tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative;
- l'adattamento della disciplina sostanziale sia deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti;
- l'espressione della predetta potestà debba in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei;
- nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, sia quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare (a tale riguardo segnalando come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati);
- resti comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate;

Dato atto che all'ente locale nell'ambito della sua autonomia è pertanto riconosciuta un'ampia facoltà di adeguamento purchè siano rispettati principi corrispondenti alle *rationes* del legislatore per la normativa in esame, vale a dire:

- il principio del contenimento della spesa pubblica nell'ambito delle più generali limitazioni ed obblighi di riduzione delle spese di personale già previste dalle leggi vigenti ed imposte agli enti locali di qualsiasi dimensione;
- il principio della generale e progressiva riduzione del ricorso a forme di lavoro flessibile comunque denominate e previste, con conseguente elezione e scelta da parte degli enti pubblici della forma del contratto a tempo indeterminato quale strumento ordinario e principale di impiego di risorse umane;

Precisate le seguenti circostanze:

- il Comune di Bagnatica è un ente di ridotte dimensioni, con un numero di abitanti inferiore ai 5000, con organico ridotto e sottodimensionato rispetto alla

propria dotazione organica e con serie difficoltà nella gestione quotidiana del lavoro e della continuità nella erogazione del servizio a fronte di un territorio complesso e vasto, di carichi di lavoro sempre più pesanti e di una serie continua ed ulteriore di adempimenti, anche in relazione alle necessarie prerogative e diritti come spettanti contrattualmente (ferie, maternità, permessi, assistenza ex l. 104/92 ecc) che comportano assenze prolungate dal servizio;

- le possibilità di assunzione scontano per il Comune di Bagnatica, alla stregua degli altri piccoli enti, pesanti limiti che non hanno consentito la copertura dei posti in dotazione organica a tempo indeterminato, bensì o la sostituzione di figure necessarie nell'ente o la introduzione temporanea di professionalità aggiuntive fondamentali specialmente per specifici progetti con forme di lavoro flessibile;

- l'anno 2009 è stato per il Comune di Bagnatica anno di cambio amministrativo nel quale è difficile che l'organo competente appena entrato in carica e non bene a conoscenza dell'apparato, si trovi a programmare scelte di personale o in merito all'organizzazione;

Considerato che i limiti di legge imposti dal legislatore tra il 2009 ed il 2012 scontano necessariamente, in termini di mancanza di omogeneità e di vera e propria opinabilità, le seguenti variabili:

- forme di lavoro, quali ad esempio il lavoro accessorio, introdotte successivamente al 2009 e conseguenti difficoltà di costruirne un limite omogeneo;

- esigenze che, proprio perché temporanee ed eccezionali, quali quelle che consentono il ricorso alle forme flessibili, hanno un indice altissimo di variabilità tra un anno ed un altro;

- circostanze di fatto variabili da Comune a Comune ad esempio, come nel caso del Comune di Bagnatica, legate al cambio amministrativo o alla gestioni di particolari situazioni non fronteggiabili con il ricorso al lavoro a tempo indeterminato;

- quadro legislativo e limiti normativi, ma soprattutto condizioni economiche e congiunturali di disoccupazione e di lavoro in genere della popolazione assolutamente non confrontabili tra il 2009 ed il 2012;

Dato atto che il legislatore elenca una serie di forme flessibili di assunzione indicando l'obbligo di riduzione per dette forme "per le medesime finalità" e che tale dizione legislativa potrebbe essere intesa, conformemente alla ratio legis:

- in senso specifico come riduzione nel 2012 di forme di assunzione flessibile che vadano a coprire le medesime esigenze come occorse nell'anno 2009 (ad esempio, nel caso del Comune di Bagnatica, copertura nell'anno 2009 con tempo determinato di posto di assistente sociale – anno 2012 per la medesima finalità spesa pari a 0 e dunque del tutto abbattuta per via dell'assunzione a tempo indeterminato del posto di assistente sociale);

- in senso ampio e generico come riduzione nel 2012 rispetto al 2009 di spese per il lavoro flessibile per esigenze temporanee ed eccezionali dell'ente nel 2012 anche diverse da quelle che ne avevano giustificato il ricorso nel 2009, vale a dire in genere per coprire e sopperire a carenze di organico dell'ente e dunque alla continuità della erogazione del servizio e a professionalità per particolari o peculiari carichi di lavoro;

Ritenuto per quanto sopra di aderire alla seconda interpretazione che, anche se più restrittiva per l'ente, appare comunque più logica e coerente con i principi espressi dal legislatore;

Precisato tuttavia che corollario di tale principio sia l'esclusione dall'obbligo di riduzione di tutte quelle spese sostenute per assunzioni flessibili nel 2012 che esulino dalle esigenze dell'ente, vale dire che non abbiano come finalità la copertura del servizio e degli uffici, ma che rientrino invece in vere e proprie forme di sostegno economico ed occupazionale alla popolazione;

Precisato che le spese di cui sopra, anche se sostenute per finalità esclusivamente sociali, sono comunque conteggiate ai sensi di legge nel costo del personale dell'ente ai fini del limite di legge e che dunque l'esclusione dalla riduzione ex art. 9, comma 28 D.l. 78/2010 non comporta alcuna elusione ai principi di riduzione complessiva della spesa;

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 nel testo ad oggi vigente che ha previsto il ricorso anche per gli enti locali al lavoro accessorio in forme e tipologie specifiche di attività, committenti e prestatori come indicate nelle lettere dell'articolo medesimo;

RITENUTO di considerare, conformemente a quanto il legislatore ha indicato, anche il ricorso al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1 lettera d) D.Lgs. 276/2003 tra le forme flessibili soggette complessivamente a riduzione del 50%, quando il medesimo abbia avuto le medesime finalità di sopperire a carenze nell'ente e non sia invece stato legato a diverse finalità quali quelle sociali come sopra indicate;

Ritenuto, peraltro, di dover prevedere, quale unica deroga al principio di contenimento dalla spesa, la possibilità di superare il vincolo, qualora la sua osservanza comporti l'impossibilità di erogare un servizio obbligatorio;

Richiamate le precise statuizioni della Corte dei Conti a Sezioni riunite nella sentenza sopra citata N. 11/CONTR/12, nella quale testualmente si afferma: *“Negli enti che hanno una struttura organizzativa minima potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali. E' necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina”*;

Ritenuto di dover individuare quali servizi obbligatori per cui prevedere la possibilità di deroga alle condizioni sopra evidenziate quelli compresi nelle funzioni fondamentali di cui al dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e come ad oggi rielencate nel D.L. 95/2012;

RITENUTO per quanto sopra di adeguare e recepire nella forma regolamentare la limitazione del 50% assumendo i seguenti specifici adeguamenti:

- riduzione e raffronto 2009/2012 operato sulla somma di tutte le spese sostenute complessivamente per tutte le forme flessibili di rapporto di lavoro elencate da legislatore (comprese le forme quali il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1 lettera d) D.Lgs. 276/2003) ed utilizzate per le medesime finalità;
- esclusione dal limite delle spese che sono sostenute per finalità legate a finalità sociali laddove supportate e previste da specifico progetto sociale;
- deroga in casi eccezionali e straordinari per la garanzia nello svolgimento di servizi obbligatori legati all'esercizio ed allo svolgimento delle funzioni d'ufficio per le funzioni fondamentali come individuate dalla legge;
- previsione di obbligo in ogni caso di riduzione complessiva rispetto al 2009 comprendendo anche le spese eccezionali e quelle legate a finalità sociali;

Dato atto che tale normativa potrà e dovrà necessariamente valere solo per l'anno 2012 in quanto dal 1.01.2013 sono state introdotte nuove e diverse limitazioni ed eccezioni ad esempio con riferimento al settore sociale e della polizia locale, mentre nuovi e diversi parametri dovranno necessariamente essere utilizzati in virtù del fatto che anche il Comune di Bagnatica entrerà nel patto di stabilità e delle necessarie scelte in materia di accorpamento di funzioni ormai imposte agli enti locali;

Ritenuto in conseguenza di quanto sopra, di dover recepire il principio con un atto di natura regolamentare rimesso alla competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.267/200 e s. m. e i.;

Dato atto che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi non contiene una disciplina né una specifica previsione relativa al ricorso e/o alla tipologia dei contratti a tempo determinato, mentre risulta integrato con specifico regolamento per l'affidamento di incarichi esterni aggiornato con deliberazione 48/2010;

Ritenuto pertanto di aggiungere dopo l'art. 15 un articolo 16 dedicato ai limiti alle assunzioni flessibili secondo il dettato normativo e secondo i principi e le indicazioni contenute;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di aggiungere al Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni aggiornato con deliberazione 48/2010, l'articolo 16 così scritto:

Articolo.....

1. *Il presente articolo è inserito in attuazione del principio di riduzione di cui all'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010, restando fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'applicazione delle discipline specifiche di riduzione e limitazione già previste in relazione al ricorso alle consulenze esterne.*
2. *Il Comune predilige ed elegge il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale forma ordinaria e principale di lavoro nel proprio ente ed assicura, nei limiti del turn over e delle limitazioni di spesa vigenti in materia di personale, tramite l'assunzione per pubblico concorso o con procedure di mobilità secondo legge, la progressiva riduzione dal triennio 2007/2009 al triennio 2010/2012 del ricorso alle forme di lavoro flessibile e delle relative spese in relazione alle finalità per le quali ad esso si è fatto ricorso.*
3. *Per l'anno 2012 le previsioni di spesa complessive sostenute dal Comune di Bagnatica per il ricorso a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o tramite ricorso alla somministrazione di lavoro o contratti di formazione e lavoro e/o altri rapporti formativi non può essere superiore al 50% di quella sostenuta complessivamente per tutte le tipologie di rapporto considerate e per le stesse finalità nell'anno 2009.*
4. *Le previsioni di spesa per il 2012 per il ricorso al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1 lettera d) D.Lgs. 276/2003 utilizzato per le medesime finalità di cui al comma che precede dovrà compensarsi con pari riduzione delle altre categorie di lavoro temporaneo come indicate al comma che precede a garanzia della complessiva riduzione del 50% secondo il comma che precede.*
5. *Esulano dalla riduzione secondo i commi che precedono le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 276/2003 rientranti in finalità sociali, vale a dire preordinate al sostegno economico e sociale, al sostegno al reddito derivante da stato di bisogno e/ da processi di perdita di occupazione, certificati dall'assistente sociale e legati a specifici progetti, proposti e monitorati dal servizio Sociale medesimo.*
6. *Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il limite del 50% della spesa impegnata nell'esercizio 2009 per il complesso delle tipologie di lavoro temporaneo previste dal presente articolo può essere superato, in via eccezionale, qualora il ricorso a qualsiasi forma di lavoro temporaneo risulti indispensabile ad assicurare i servizi obbligatori per l'ente, nell'ambito delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e nuovamente previste nel D.L 95/2012, ed esclusivamente laddove*

non sia stato possibile esperire procedure di assunzione o altre forme di reperimento di personale a tempo indeterminato o le medesime abbiano dato esito negativo. L'atto che dispone la spesa eccedente il predetto limite deve essere accuratamente motivato in relazione all'impossibilità del ricorso ad altre soluzioni organizzative ed ai requisiti ivi indicati.

7. *L'ammontare complessivo delle previsioni di spesa per il 2012, comprese le prestazioni sociali di cui al comma 5 e le deroghe di cui al comma 6, non potrà in ogni caso comportare il superamento della spesa complessiva come sostenuta nel 2009 per tutte le tipologie di assunzioni flessibili.*
- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 e s. m.e i.;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 16/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **31/08/2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/08/2012

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 10/09/2012

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **56** Del **16/07/2012**

Servizio:

OGGETTO

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIDUZIONE ART.9 C. 28 D.L. N. 78/2010.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 09/07/2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 09/07/2012 IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data